

# COMUNE DI MARZIO

PROVINCIA DI VARESE

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937

E-mail: info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

COPIA

## Determinazione del Responsabile dell' AREA ECONOMICO FINANZIARIA Registro Generale n. 153 del 26.11.2021 Registro settoriale n. 34

OGGETTO:	COSTITUZIONE FONDO PRODUTTIVITÀ ANNO 2021
----------	---

**L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di novembre, presso la residenza municipale di Marzio**

## **LA RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**Richiamato** il Decreto del Sindaco n. 6 del 31.12.2020 con il quale il sottoscritto è stata nominato "*Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria*", del Comune di Marzio;

**Richiamata** la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 01/06/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

**Rilevato che** il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL come modificato con D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

### **Premesso che:**

- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate, in modo esclusivo, dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:
  - A. **IMPORTO UNICO CONSOLIDATO DELLE RISORSE STABILI 2017**, come certificato dal collegio dei revisori;
  - B. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 2) inserite nel fondo dal 2018, che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, quindi, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
  - C. **RISORSE VARIABILI** (commi 3, 4, 5 e 6) che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

**Visto** l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

**Visto** l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

**Ricordati** i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni*

*pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

**Preso atto che** il fondo delle risorse decentrate di parte stabile del Comune di Marzio è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 pari ad € 2.619,00;

**Considerato che** la RGS, con circolare n. 18/2021, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle espressive voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

**Ricordato che**, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato, non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017. Sono esclusi dal predetto limite, a titolo di esempio:

- dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (DIFFERENZIALI PEO);
- dall'01/01/2019 gli incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;

**Richiamato** l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

**Evidenziato** che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

*«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;*

**Considerato che** il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;*

**Evidenziato che** con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 la Corte dei Conti, Sez. Regionale per il controllo della Lombardia, ricorda come la finalità dell'art. 33 comma 2, del D. L. 34/2019 sia quella di *“garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa”*, affermando quindi che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

Rilevato che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emanati al 31/12/2021, come da indicazione fornita con nota RGS n. 179877 dell'01 settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è superiore a quello presente a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018 (1,5 unità rapportate alla percentuale di part time) e quindi il limite ex art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 potrà essere adeguato in «aumento» ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019;

**Considerato che** il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2021 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

#### PARTE STABILE

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1):  
tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo, per € 2.619,00;
- altre risorse stabili (art. 67, comma 2):
  - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di € 166,40;

**Atteso che** per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2021, parte stabile, ammonta ad € 2.785,40 e ad € 1.249,00 parte variabile;

**Ritenuto**, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2021, nell'ammontare complessivo pari ad € 4.034,40, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2021", ALLEGATO A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**Rilevato che** il fondo così costituito consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

**Tenuto conto che** il Fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

**Rilevato che**, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

1. per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
2. per indennità di comparto (quota a carico fondo)

#### **Considerato che:**

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

**Richiamato** il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

**Evidenziato che** l'ente procederà a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, nel caso di mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto costituito;

**Richiamati** gli articoli 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Vista** l'art. 3 della Legge n. 241/1990;

**Visto** il proprio parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

### **DETERMINA**

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021, per un importo complessivo di € 4.034,40, come da ALLEGATO A) alla presente Determinazione;
- 3) **Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2021, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;**
- 4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2021 afferenti la spesa del personale;
- 5) Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa (progressioni economiche, indennità di comparto);
- 6) Di attestare che nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d. lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del d. lgs 126/2014, gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2021, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2022, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
- 7) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2021, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 8) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 9) Di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporre la raccolta in formato cartaceo nell'archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito web comunale [www.comune.marzio.va.it](http://www.comune.marzio.va.it) sezione "Amministrazione Trasparente /Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali." e nella sezione *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 10) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della Legge n. 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di servizio;
- 11) Di provvedere alla pubblicazione della presente Determinazione *all'Albo Pretorio Comunale on line* del Comune di Marzio per 15 gg naturali e consecutivi in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009.

**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
F.to Cav. Maurizio FRONTALI**

**ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e  
COPERTURA FINANZIARIA**

VISTO: si dà atto che la presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile e, nell'attestare la copertura finanziaria la si rende esecutiva.

Data 26.11.2021

**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
F.to Cav. Maurizio FRONTALI**

---

ALLEGATO "A" ALLA DETERMINAZIONE N. 153 DEL 26/11/2021

COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2021

<b>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2021 CCNL 2016/2018</b>	
<b>UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018</b>	<b>€ 2.619,00</b>
<b>Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2</b>	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E)	
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI	
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)	
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA H)	
<b>TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2</b>	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	€ 166,40
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	€ 0,00
<b>TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2</b>	<b>€ 166,40</b>
<b>Risorse variabili soggette al limite</b>	
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ICI	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ...	
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)	
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F)	
RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G)	
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA H)	€ 499,00
OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA I)	€ 750,00
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)	
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2</b>	<b>€ 1.249,00</b>

<b>Risorse variabili NON soggette al limite</b>	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67 COMMA 1 E COMMA 2)	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E)	
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATT.TA' NON ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) -CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2006 (sino anno 2015)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) – INCENTIVI IMU TARI	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ...	
RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA J)	
...	
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2</b>	
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE</b>	<b>€ 4.034,40</b>
<b>DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>€ 3.868,00</b>
<b>DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>€ 166,40</b>
<b>Decurtazioni</b>	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001)	
ALTRE DECURTAZIONI	
<b>TOTALE DECURTAZIONI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI</b>	<b>€ 4.034,40</b>
<b>EVENTUALE DECURTAZIONE DEL FONDO PER SUPERAMENTO LIMITE 2016 - ART. 23 COMMA 2 - DLGS. 75/17 (se l'ente sceglie di ridurre il fondo)</b>	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</b>	<b>€ 4.034,40</b>



## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 31.12.2021 sul sito web istituzionale ([www.comune.marzio.va.it](http://www.comune.marzio.va.it)) di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Dalla Sede Municipale 31.12.2021

N. 421/2021 Registro Pubblicazioni

Il Messo Comunale  
F.to Enrica LOMBARDO